



STUDIO LEGALE

Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola

Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944

Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

Sezione

4Q

MOTIVI AGGIUNTI EX ARTICOLO 43 CPA NEL RICORSO R.G. n. 2024 / 6649

OGGETTO: DIRIGENTI SCOLASTICI, ACCESSO AL CORSO RISERVATO PER L'INSERIMENTO IN CODA ALLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO DI CUI AL DDG N. 1259/2017

Nell'interesse di:

LONGO LUIGI, nato a Torino il 02.10.1971 e residente a Torino (TO) alla via degli Approcci n. 9/A, C.F.: LNGLGU71R02L219R.

Rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Ciro Santonicola, C.F. SNT CRI 84L12 C129L, e Aldo Esposito, C.F. SPSLDA82M29L845K, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (NA) 80053, alla via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore.

AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

-Filippo Belloni, residente a Civita Castellana 01033, Via Rio Purgatorio, 11.

-Cioffi Carmela Annita, Via Cardinal Prisco, 111 80042-Boscotrecase (Na)

CONTROINTERESSATI

NELL'AMBITO DEL RICORSO N. R.G. 202406649 PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEI SEGUENTI ATTI:

-Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Numero di Registro: 1321, Data di Emissione: 29 maggio 2024, Direttore Generale: Filippo Serra), atto di esclusione di Luigi Longo dalla partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107, in ragione della ritenuta mancanza dei requisiti di partecipazione (allegato 1).

-Ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto lesivo per la posizione di parte ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto di parte ricorrente alla presentazione della domanda per la partecipazione al corso intensivo di formazione, con prova finale, funzionale all'inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al Decreto del Direttore Generale (DDG) n. 1259/2017, attraverso la piattaforma ministeriale appositamente dedicata.

CON CONDANNA

Dell'amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali.

Tale richiesta anche a titolo di risarcimento in forma specifica

RIEPILOGO FATTUALE

Il ricorrente, Luigi Longo, ha presentato domanda di partecipazione al concorso riservato per dirigenti scolastici, comunicando tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) la pendenza di due procedimenti giurisdizionali:

-Primo procedimento (R.G. 5847/2019): Ricorso presentato presso il TAR Lazio in seguito alla sua esclusione dalla prova orale del concorso per dirigenti scolastici bandito con decreto n. 1259/2017. Il ricorso è stato depositato il 18/05/2019.

-Secondo procedimento (R.G. 3022/2023): Ricorso presentato per il mancato superamento della prova orale nello stesso concorso, depositato il 21/02/2023 presso il TAR Lazio.

Nonostante il ricorrente abbia dichiarato tali procedimenti - pendenza legale spendibile ai fini della partecipazione concorsuale - l'Amministrazione ha respinto la sua domanda, sostenendo che i procedimenti giurisdizionali pendenti non rientrassero tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del D.M. 107/2023.

La questione centrale riguarda se i procedimenti giurisdizionali pendenti dichiarati dal ricorrente soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 2 del D.M. 107/2023.

A sostegno del ricorso introduttivo l'istante ha dedotto i MOTIVI DI DIRITTO di seguito riportati:

MOTIVI DI DIRITTO - FUMUS BONI IURIS

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 107/2023, ART. 2

Il DM 107/2023, all'art. 2, dispone espressamente che "alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, abbiano proposto ricorso amministrativo (al TAR, al Consiglio di Stato, ovvero al Presidente della Repubblica), entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta".

Il ricorrente, Luigi Longo, ha soddisfatto tutti i requisiti delineati nel decreto ministeriale:

- **Prova scritta:** Ha sostenuto la prova scritta del concorso indetto con DDG 23 novembre 2017, n. 1259.
- **Ricorso amministrativo:** Ha tempestivamente proposto un ricorso al TAR del Lazio entro i termini di legge, avverso gli atti di esclusione dalla successiva prova orale del concorso. Questo ricorso è identificato con R.G. 5847/2019 e risulta depositato il 18/05/2019.
- **Pendenza dello stesso contenzioso:** Alla data del 28 febbraio 2023, era pendente un contenzioso giurisdizionale relativo al mancato superamento della prova orale del medesimo concorso, identificato con R.G. 3022/2023, notificato il 20/02/2023 e depositato il 21/02/2023.

L'atto di esclusione emesso dall'amministrazione ignora queste condizioni e rappresenta una chiara violazione del tenore letterale dell'art. 2 del DM 107/2023. L'interpretazione restrittiva

dell'amministrazione, *che esclude i ricorsi con numeri di ruolo diversi*, è contraria allo spirito della norma e rappresenta un'evidente falsa applicazione del diritto.

II) ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI

L'amministrazione ha travisato i fatti relativi ai procedimenti giurisdizionali pendenti dichiarati dal ricorrente. La documentazione presentata dimostra chiaramente che i ricorsi rientrano tra quelli previsti dall'art. 2 del DM 107/2023. La decisione finalizzata all'esclusione si basa su una lettura errata e restrittiva della normativa, ignorando il dato empirico per cui i ricorsi presentati dal ricorrente sono pertinenti e tempestivi.

III) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Il ricorrente ha agito in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, presentando la domanda e i relativi documenti con la legittima aspettativa di essere ammesso alla procedura concorsuale. L'esclusione, avvenuta tra l'altro a seguito del brillante superamento della selezione preliminare per l'accesso al corso dirigenziale e basata su una errata interpretazione dei requisiti partecipativi, viola il principio di tutela dell'affidamento legittimo del cittadino nell'operato della pubblica amministrazione.

IV) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA

L'atto di esclusione è sproporzionato e irragionevole, poiché il ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, compresa la pendenza di procedimenti giurisdizionali pertinenti. L'amministrazione avrebbe dovuto procedere con un'analisi più accurata e dettagliata delle dichiarazioni e della documentazione presentata, invece di adottare una decisione sommaria che penalizza ingiustamente l'aspirante.

V) ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE

Il decreto di esclusione non fornisce, tra l'altro, una motivazione adeguata e specifica riguardo alla mancata corrispondenza dei procedimenti giurisdizionali dichiarati con quelli indicati all'art. 2 del DM 107/2023. La motivazione generica e insufficiente del provvedimento lesivo rende l'atto amministrativo viziato e illegittimo, non consentendo al patrocinato di comprendere pienamente le ragioni dell'esclusione - potendole tutt'al più dedurre - e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.

VI) VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS DELLA LEGGE 241/1990.

L'art. 10-bis della legge 241/1990 impone l'obbligo di comunicare preventivamente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza partecipativa, consentendo all'interessato di presentare le proprie osservazioni. L'amministrazione ha omesso tale comunicazione, precludendo al ricorrente la possibilità di chiarire e integrare la propria posizione prima dell'adozione del provvedimento di esclusione.

DESCRIZIONE DEI FATTI IN FASE CAUTELARE

Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto necessario acquisire una relazione esauriente da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che chiarisse le motivazioni specifiche dell'esclusione di Luigi Longo dal concorso di cui al DM 107/2023.

L'adito TAR ha rinviato la discussione relativa alla **sospensione cautelare** dell'atto di esclusione alla camera di consiglio fissata per il **08 ottobre 2024**.

Successivamente al deposito del ricorso R.G. 6649 del 2024, avvenuto in data 17/06/2024, l'Amministrazione resistente ha prodotto nuovo materiale documentale da cui sono emersi gli ulteriori profili di illegittimità degli atti connessi all'impugnativa originaria (incidenti sulla situazione giuridica fatta valere con la proposizione del ricorso principale).

Nello specifico sono state pubblicate:

- La Graduatoria generale nazionale per la procedura di reclutamento riservata dei dirigenti scolastici e relativo atto di approvazione in pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024, emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. in conformità al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023 (allegato 1).

- La successiva graduatoria generale nazionale rettificata - e relativo atto di rettifica emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. in pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002206.19-08-2024 (allegato 2) - rispetto a quella precedentemente approvata con il decreto del 9 agosto 2024 per la procedura di reclutamento riservata dei dirigenti scolastici;

-La **comunicazione ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR)** datata **13 settembre 2024** e registrata con il numero **U.0142834**, emessa dalla **Direzione Generale per il Personale Scolastico - Settore Contenzioso**.

I SUDETTI PROVVEDIMENTI, atti ministeriali lesivi che continuano a determinare l'esclusione dalla partecipazione concorsuale di parte ricorrente - IN QUANTO CONSEQUENZIALI E CONNESSI AGLI ATTI MINISTERIALI ORIGINARIAMENTE IMPUGNATI - SONO OGGETTO DEI MOTIVI AGGIUNTI, E, PERTANTO, SE NE CHIEDE L'ANNULLAMENTO PER LE STESSE RAGIONI DI DIRITTO DI CUI AL RICORSO INTRODUTTIVO (RIPORTATE SOPRA).

Inoltre, al fine di chiarire con assoluta trasparenza l'infondatezza delle argomentazioni avanzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR), è necessario operare un confronto lucido e puntuale tra le posizioni contrapposte.

1. Posizione del Ricorrente Luigi Longo

Luigi Longo sostiene di essere stato escluso **illegittimamente** dalla procedura riservata per l'accesso al **corso intensivo di formazione** e alla relativa **prova finale** per diventare **Dirigente Scolastico**, prevista dal **D.M. 107/2023**.

Longo dimostra di aver pienamente rispettato i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 107/2023. Più precisamente:

1. Ha partecipato al concorso del 2017 per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici (D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259).
 2. Ha regolarmente sostenuto la prova scritta del concorso.
 3. Ha tempestivamente proposto ricorso giurisdizionale secondo i termini di legge.
 4. Alla data del 28 febbraio 2023, aveva in corso un contenzioso pendente, come previsto dal decreto ministeriale.
- **Prove documentali:** A supporto della sua tesi, Longo ha prodotto evidenti prove documentali: i ricorsi R.G. 5847/2019 e R.G. 3022/2023, entrambi iscritti presso il TAR del Lazio. Questi atti giudiziari, che contestano l'esclusione dalla prova orale e il mancato superamento del concorso, confermano l'esistenza di procedimenti pendenti nei termini indicati dal decreto.
 - **Violazione del principio di buona fede e affidamento legittimo:** Longo argomenta, dunque, che l'amministrazione abbia violato il principio di buona fede escludendolo, nonostante egli abbia agito *conformemente alla normativa vigente*, con la legittima aspettativa di essere ammesso alla procedura.

2. Posizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il Ministero, con comunicazione ufficiale del 13 settembre 2024, si esprime in senso opposto, ritenendo legittima l'esclusione di Longo. Le motivazioni addotte, tuttavia, appaiono deboli e basate su una lettura non coerente con la normativa.

Contestazione dei requisiti: Il Ministero afferma che Longo non avrebbe soddisfatto i requisiti dell'art. 2 del D.M. 107/2023, sostenendo che: a) Il ricorso R.G. 5847/2019, sebbene presentato tempestivamente, sarebbe stato definito con sentenza passata in giudicato nel 2021, e pertanto non pendente alla data del 28 febbraio 2023. b) Il ricorso R.G. 3022/2023 sarebbe stato tardivamente presentato, fuori dai tempi previsti per l'impugnazione degli atti lesivi.

Il Ministero sottolinea infine che Longo non avrebbe impugnato la normativa concorsuale del 2017 entro i tempi dovuti, ma si sarebbe limitato a contestare atti successivi.

Esame critico delle posizioni:

La tesi del Ministero si basa su un'interpretazione contraria allo spirito del D.M. 107/2023.

Vediamo perché:

1. **Pendenza del ricorso R.G. 3022/2023:** Anche se il ricorso R.G. 5847/2019 è stato definito nel 2021, Longo aveva comunque pendente un altro procedimento, il ricorso R.G. 3022/2023, che soddisfa pienamente il requisito di pendenza giurisdizionale fissato al 28 febbraio 2023. Questo ricorso, infatti, è stato correttamente notificato e depositato entro i termini indicati dal decreto.
2. **Interpretazione dell'art. 2 D.M. 107/2023:** Il Ministero tenta di ridurre la portata dell'articolo 2, ma tale norma non prevede alcuna limitazione circa la natura o la fase del concorso oggetto di ricorso, purché il contenzioso sia ancora pendente alla data stabilita. In questo senso, Longo vanta il pieno diritto di vedere riconosciuto il suo ricorso per il mancato superamento della prova orale.
3. **Tempestività e lex concorsualis:** La contestazione del Ministero circa la mancata impugnazione della lex concorsualis non trova supporto nella lettera della norma. Il decreto non vincola la pendenza del ricorso al tempo trascorso dall'atto lesivo originario, bensì stabilisce unicamente che vi sia un contenzioso amministrativo in corso alla data del 28 febbraio 2023.

Conclusione:

La posizione di Luigi Longo emerge chiara e incontrovertibile. Egli ha rispettato tutti i requisiti richiesti, compreso quello assolutamente decisivo della pendenza giurisdizionale.

La lettura del Ministero appare quindi contraria al testo letterale e alla ratio della norma. Longo doveva essere ammesso alla procedura, e il suo ricorso è pienamente valido ai fini della partecipazione al reclutamento.

CONCLUSIONI

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO - ROMA

-Ogni contraria istanza disattesa, *previa concessione della tutela cautelare invocata comprensiva dell'istanza sospensiva*, anche in ragione di quanto dedotto con i motivi aggiunti, accogliere il ricorso, annullando il Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (Numero di Registro: 1321, Data di Emissione: 29 maggio 2024), le graduatorie e i successivi atti di esclusione di Luigi Longo dalla partecipazione al concorso riservato per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di Dirigente Scolastico di cui al DM 8 giugno 2023, n. 107, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

-Accertare e dichiarare il diritto dell'aspirante Luigi Longo alla partecipazione al corso intensivo di formazione con prova finale, funzionale all'inserimento in coda alla graduatoria di merito del Concorso per Dirigenti Scolastici di cui al DDG n. 1259/2017;

-Condannare l'amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali, anche a titolo di risarcimento in forma specifica.

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, da distrarre in favore dei legali antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso amministrativo è indeterminabile.

Si offre in allegazione la presente produzione documentale:

- 1) Decreto Dipartimentale n. 2187 del 09/08/2024 (e correlata graduatoria);
- 2) Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19/08/2024 (e graduatoria rettificata, da cui si evincono l'elenco dei candidati e i relativi punteggi).

Salvis iuribus

Castellammare di Stabia, lì 30 settembre 2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD, si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia, lì 30 settembre 2024

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola